

Cassazione civile sez. III - 28/04/1994, n. 4044. Pres. Scala. Est. Giuliano

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 6 maggio 1986 M. C., premesso che il 5 luglio 1979 egli mentre procedeva sulla S.S. Palau - S. Teresa di Gallura - era stato investito dall'autovettura Fiat 500 tg. SS-74322 assicurata con la SAI riportando gravi lesioni; che per meglio tutelare i propri interessi nei confronti dell'investitore e della SAI egli si era rivolto all'avv.to S. F. il quale aveva contattato la detta Compagnia assicuratrice e con lettera 2 giugno 1980 gli aveva comunicato che questa era disponibile per una definizione stragiudiziale della vertenza, invitandolo a mettersi in contatto con lui quando fosse stato dichiarato clinicamente guarito, evento questo non ancora verificatosi; che frattanto il procedimento penale per lesioni colpose gravissime a carico del conducente dell'auto investitrice era stato archiviato dal Pretore di La Maddalena il 21.10.1980 senza darne alcun avviso ad esso M., che solo nel febbraio dell'anno 1983 l'avv.to S. aveva deciso "di riesumere la pratica... rendendosi così conto che vi erano problemi di prescrizione" cercando di ottenere la riapertura del procedimento penale, ma con esito negativo; che nel maggio dell'anno 1984 l'avv.to S. aveva mandato una diffida alla società di assicurazione, la quale, aveva risposto eccependo la prescrizione, che la prescrizione doveva ritenersi compiuta per fatto e colpa dell'avv.to S. che dal giugno 1980 al febbraio 1983 non aveva compiuto alcun atto interruttivo, che in tale periodo egli non aveva ricevuto alcun avviso dalla Pretura penale nè poteva ritenersi guarito, tutto ciò premesso, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Sassari il

nominato avv.to S. chiedendo la condanna di questo al risarcimento dei danni quantificati in L. 329.940.000 o in quella diversa somma che fosse accertata in corso di causa con rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Instauratosi il contraddittorio, il convenuto deduceva che dopo la lettera del 2 giugno 1980 l'attore non si era fatto più vivo fino alla data del 9 dicembre 1982 nella quale gli aveva finalmente comunicato lo stato della malattia e che tale lungo silenzio era motivato presumibilmente dal proposito di abbandonare la vertenza e che d'altronde esso convenuto, costatata l'archiviazione del procedimento penale e il totale disinteresse dell'attore per l'intera vicenda, aveva ritenuto di non promuovere alcuna azione nei confronti delle controparti soprattutto in mancanza di una specifica procura alle liti da parte dell'interessato; e, infine, che la somma pretesa era eccessiva.

Il Tribunale adito, con sentenza in data 22 gennaio 1988, respingeva la domanda.

La Corte di Appello di Cagliari, con la sentenza in data 9 marzo - 5 aprile 1990, confermava la sentenza di primo grado.

La Corte motivava la propria decisione osservando che vi era mancata collaborazione dello stesso danneggiato con il proprio legale perché, a fronte di una richiesta di notizie fatta a quest'ultimo con lettera 2.6.1980, il danneggiato aveva risposto soltanto il 9.12.1980 quando il diritto al risarcimento del danno si era già prescritto onde tale prolungato silenzio poteva ragionevolmente indurre il professionista a ritenere estinto il mandato, che, comunque, non era stato provato che il danno lamentato fosse stato conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento essendo completamente

ignorare le modalità dell'incidente e non avendo il danneggiato neppure dichiarato in che cosa sarebbe consistito il fatto colposo addebitabile al conducente del veicolo assicurato con la SAI; e che era irrilevante la circostanza che la SAI avesse manifestato la propria disponibilità ad una definizione stragiudiziale della vertenza perché ciò non implicava alcun riconoscimento di responsabilità del proprio assicurato ed assumeva un significato equivoco mancando ogni riferimento ai limiti entro i quali la società assicuratrice sarebbe stata in concreto disposta a prestare la propria garanzia.

Avverso detta sentenza M. C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi.

S. F. ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 1722 cod. civ., deduce che la Corte di Appello ha errato nel negare ogni responsabilità professionale del professionista legale per non avere costui impedito, con opportuni atti interruttivi, la prescrizione del diritto di esso danneggiato al risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore del veicolo con il quale il suo si scontrò. L'errore consiste nell'avere ritenuto che il prolungato silenzio di esso assistito potesse ragionevolmente indurre l'avv.to S. a ritenere estinto il mandato, mentre avrebbe dovuto considerare che tale comportamento non rientra tra le cause di estinzione del mandato previste dall'articolo 1722 cod. civ.

La censura è fondata.

La motivazione della sentenza impugnata - secondo cui il semplice, ancorché prolungato, silenzio del mandante può ragionevolmente

indurre il mandatario a ritenere estinto il mandato - non corrisponde ad un esatto criterio logico-giuridico sia perché tale silenzio ha un significato equivoco sia perché esso non rientra tra le cause di estinzione del mandato elencate nell'articolo 1722 cod. civ. (richiamato nella sentenza impugnata) e neppure configura una ipotesi di revoca tacita del mandato prevista dall'articolo 1724 dello stesso codice.

Invero, nei casi di incertezza circa la prosecuzione o non di un mandato rientra nei doveri di diligenza del mandatario (art. 1710 cod. civ.) interpellare formalmente il proprio mandante al fine di conoscere se questo intenda o non continuare a servirsi della sua opera e nel contempo fargli presente, finché l'incarico non gli sia revocato, la necessità del compimento di tutti gli adempimenti occorrenti per evitare che siano compromessi i suoi diritti, tra i quali rientra anche la necessità di attivarsi al fine di impedire la prescrizione del suo diritto al risarcimento dei danni.

Pertanto, il motivo va accolto.

Con il secondo e il terzo motivo del ricorso, che per ragioni di connessione logico giuridica vengono esaminati congiuntamente, il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2043, 2054 e 2697 cod. civ., deduce che la Corte di Appello ha errato nel ritenere non provato il suo diritto al risarcimento del danno nei confronti dell'assicurato e dell'assicuratore dell'auto con la quale si verificò lo scontro. Gli errori consisterebbero nell'avere affermato che erano completamente ignote le modalità dell'incidente, che non era stato precisato quale sarebbe stato il fatto colposo imputabile al conducente di quell'auto e che non era reperibile nè era

stato provato alcun elemento a sostegno del diritto di cui egli aveva chiesto la tutela all'avv.to S..

Invece, avrebbe dovuto considerare che era pacifica tra le parti la circostanza dello scontro tra i due veicoli che comportava, ex art. 2054 comma 2 cod. civ., una presunzione di colpa a carico di entrambi i conducenti e che l'avv.to S. non aveva contestato nè le modalità dell'incidente nè le conseguenze dannose derivate nè l'esistenza del diritto di esso istante.

La complessa censura merita accoglimento nel senso e nei limiti che vengono qui appresso precisati.

Infatti, la sentenza impugnata non ha esaminato il punto decisivo che forma oggetto della doglianza del ricorrente, e, in particolare, non ha indicato le ragioni per cui, pur in presenza degli elementi sopra indicati risultanti dagli atti del processo, è pervenuta alla conclusione che nulla era stato provato in causa.

Pertanto, la controversia dovrà essere riesaminata alla luce delle su esposte considerazioni e il giudice di rinvio dovrà dare adeguata motivazione alla decisione che riterrà di dovere emettere.

Ciò comporta altresì che nel giudizio di rinvio, che consegue all'annullamento della sentenza su tale punto, le parti dovranno essere rimesse in termini per lo svolgimento delle opportune attività, assertive e probatorie in quanto l'esigenza delle nuove indagini sorge proprio dalla pronuncia della cassazione. Trova, cioè, qui applicazione il principio, costantemente affermato da questa Corte Suprema, secondo cui a norma dell'art. 394 cod. proc. civ. nel giudizio di rinvio non è consentito alle parti proporre nuove domande, sollevare nuove eccezioni nè prendere conclusioni diverse da quelle formulate dinanzi

al giudice che ha pronunciato la sentenza annullata, salvo il caso in cui la sentenza di cassazione abbia determinato un mutamento della situazione processuale tale da rendere necessaria l'esplicazione di una nuova attività difensiva (sent. 15 dicembre 1984 n. 6583 e numerose altre).

Resterà in ogni caso ferma l'applicazione dei principi costantemente affermati da questa Corte Suprema in subjecta materia e, in particolare, quello secondo cui in materia di responsabilità del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di avere sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dalla insufficiente o inadeguata attività del professionista e cioè dalla difettosa prestazione professionale. In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine - positivamente svolta - sul sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, quindi, la certezza morale che gli effetti di una diversa attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente (sent. 11.5.1977 n. 1831 ed altre). Rimane, invece, in ogni caso a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità a lui non imputabile della perfetta esecuzione della prestazione (Cass. 5.5.1985 n. 4386).

Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 115 cod. proc. civ., sostiene che i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere che la precisazione fosse maturata nel biennio che va dal 21.10.1980, data del decreto di archiviazione, al 20.10.1982 e che quindi fosse stata "propiziata dal prolungato silenzio del M.". L'errore consisterebbe nel non avere considerato che con lettera della SAI 4.9.1984 venne eccepita la

prescrizione "in quanto maturata nel biennio 19.12.1981 - 18.12.1983".

La censura, prima ancora che irrilevante (essendo compito del giudice accertare quando si è verificata la prescrizione), è inammissibile perché la sentenza di primo grado affermò testualmente che la prescrizione si verificò "il 21.10.1982 se si considera il decreto di archiviazione come sentenza o il 5.7.1981 se lo considera come un decreto". Orbene, su tale punto non vi è stato appello per cui la relativa statuizione è passata in giudicato e pertanto non può essere ora riesaminata.

Con il quinto motivo il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 74 del codice di procedura penale abrogato, con riferimento all'articolo 2054 comma 2 cod. civ., sostiene che la Corte di Appello avrebbe errato nell'affermare che il fatto che il Pretore penale avesse emesso decreto di archiviazione faceva ritenere che non avesse ravvisato alcuna responsabilità del conducente dell'auto investitrice mentre avrebbe dovuto ritenere il contrario data la riapertura del procedimento penale e successiva applicazione dell'amnistia e avrebbe dovuto considerare altresì che responsabilità penale e responsabilità civile sono due concetti giuridici distinti e che, comunque, persisterebbe la presunzione di colpa di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro ex art. 2054 comma 2 cod. civ..

Osserva la Corte che il motivo richiede innanzitutto alcune precisazioni in ordine al decreto di archiviazione dato che per ben due volte la sentenza di primo grado - non impugnata su tale punto - ha affermato che tale decreto fu emesso "per mancanza di elementi di responsabilità a carico di terzi".

È però vero che la responsabilità penale e la responsabilità civile sono due concetti diversi, per cui in ordine a quest'ultima il motivo resta assorbito da quanto esposto nella trattazione congiunta dei motivi n. 2 e 3.

Il motivo sesto, con cui si deduce che l'avv.to S., al tempo della ricezione della lettera 9.12.1982, poteva interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno inviando una lettera di diffida alla società assicuratrice, resta superato per quanto sopra esposto nella trattazione del quinto motivo concernente appunto tale prescrizione.

Il settimo motivo, che si riferisce alla prova del danno, resta assorbito per effetto dell'accoglimento, per quanto di ragione, dei motivi n. 2 e 3.

L'ottavo motivo contiene censura di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su tutti i punti che hanno formato oggetto dei precedenti motivi. Poiché, però, le precedenti censure sono state esaminate anche sotto il profilo del difetto di motivazione, è ultroneo un nuovo esame di esse.

Resta soltanto da dire, in ordine alla doglianza concernente la condanna di esso ricorrente al pagamento delle spese processuali, che tale statuizione viene ad essere travolta per effetto della cassazione della sentenza impugnata.

In conclusione, accolto il ricorso per quanto di ragione e cassata la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, la causa va rinviata per il nuovo esame al diverso giudice indicato in dispositivo al quale si ritiene opportuno demandare anche il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione.

Accoglie il ricorso per quanto di ragione.

Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa per il nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 5 luglio 1993 nella camera di consiglio della IIIa sezione civile della Corte di cassazione.